CAMERA DEI DEPUTATI N. 4392

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967

Seduta del 26 settembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il periodo di durata in carica dei Sindaci é, in generale, di tre anni per quasi tutte le Società ed anche per quegli enti, istituti o aziende di credito i cui statuti siano soggetti all'approvazione del Governo o del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Invece, secondo l'articolo 20 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (approvazione del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria) « I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili ».

Sarebbe auspicabile, che anche i sindaci delle Casse di risparmio, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2400 del codice civile, restassero in carica per un triennio.

È da ricordare in proposito che nel 10° Congresso nazionale delle Casse di risparmio Italiane, trattando il tema: « Riforma della legislazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria » è stato osservato che « mutare di anno in anno i sindaci, così come vuole il terzo comma dell'articolo 20, apporta l'inconveniente pratico di restringere in breve spazio di tempo il corso di funzioni il cui netto espletamento richiede un'approfondita conoscenza delle aziende e della loro gestione. Perciò vorremmo che il legislatore mutuasse per i sindaci dei nostri Istituti il disposto dell'articolo 2400 del codice civile, che fissa in un triennio la durata della permanenza in carica dei sindaci delle società per azioni ».

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 14 aprile 1967, ha espresso parere favorevole a siffatta modifica in quanto ritiene che consentendo ai sindaci delle casse e dei monti di prima categoria di acquisire una maggior conoscenza del funzionamento e della struttura delle aziende, permetterà loro di svolgere con più competenza le funzioni attinenti alla carica.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso:

« I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».